

IVA

Soggetti non residenti identificati ai fini Iva esclusi dall'esterometro

di Sandro Cerato

I **soggetti non residenti e identificati ai fini Iva** in Italia sono esclusi dalla presentazione dell'**esterometro** e le operazioni effettuate nei loro confronti possono essere comprovate da **fattura elettronica** al fine di non includerle nell'**esterometro**.

È quanto emerge dalla **risposta n. 67** pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate con cui l'Amministrazione finanziaria ha fornito interessanti chiarimenti in relazione alla posizione dei **soggetti non residenti ma ivi identificati** (nel caso di specie con rappresentante fiscale).

Il primo aspetto affrontato riguarda gli **obblighi di fatturazione dei soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia** per le operazioni effettuate nei confronti di **soggetti non residenti ma identificati** nel nostro Paese.

Come noto, infatti, l'obbligo di fatturazione elettronica, a norma dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), riguarda **esclusivamente le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia**, mentre per quelle effettuate con controparti identificate in Italia sorge l'obbligo di presentazione della specifica comunicazione (cd. "**esterometro**").

Pertanto, l'Agenzia conferma che per le operazioni effettuate dai soggetti residenti (o ivi stabiliti ai fini Iva) nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia sussiste **l'obbligo alternativamente di emettere fattura elettronica, ovvero di inserire l'operazione nell'esterometro** (nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo).

Il secondo aspetto chiarito dall'Agenzia riguarda gli **obblighi di accreditamento al Sistema di Interscambio**, precisando che tale obbligo non riguarda i **soggetti non residenti in Italia** anche se ivi identificati ai fini Iva.

Altri importanti aspetti affrontati nella risposta in commento riguardano i **documenti con i quali il soggetto identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva** in relazione alle operazioni ricevute da controparti soggetti residenti (si pensi, ad esempio, ad un acquisto di beni che si trovano nel territorio dello Stato).

In primo luogo è stato chiarito che **la detrazione può essere esercitata sulla base della fattura cartacea emessa dalla controparte stabilita ai fini Iva in Italia**.

Infatti, come detto, tale ultimo soggetto deve comunque consegnare una copia cartacea della fattura alla controparte anche laddove intenda emettere la fattura elettronica.

Sul punto, tuttavia, l'Agenzia delle entrate precisa che "*con la locuzione «copia cartacea della fattura» si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all'originale informatico sulla base dell'articolo 23, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)*".

Non è quindi sufficiente un documento cartaceo in forma libera, ma devono sussistere i citati requisiti affinché il documento sia valido ai fini della detrazione dell'Iva in capo al soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia.

L'ultima questione affrontata riguarda gli **obblighi di presentazione dell'esterometro** per i soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Correttamente l'Agenzia delle entrate conferma che tali soggetti sono esclusi dall'adempimento citato poiché i soggetti obbligati alla presentazione dell'esterometro sono i medesimi che rientrano nell'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Come già detto, poiché **i soggetti obbligati all'emissione della fattura elettronica sono solamente i soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia**, i soggetti che sono meramente identificati (direttamente o tramite rappresentante fiscale) sono **esclusi** sia dall'emissione della **fattura elettronica** sia dalla **presentazione dell'esterometro**.

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

Scopri le sedi in programmazione >